



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ACQUISIZIONE
DI BENI E SERVIZI
E PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 22.12.2011

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in armonia con quanto disciplinato dal Dlgs 163/2006 e dal DPR 207/2010, disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte del Comune di Villanova Monteleone, successivamente denominato "Comune".

Ai fini del presente Regolamento l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia sono unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia e limiti di applicazione.

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) – in amministrazione diretta;
- b) – a cottimo fiduciario;

Sono in **amministrazione diretta** gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati, e con personale del Comune.

Sono a **cottimo fiduciario** gli interventi affidati ad imprese o a persone fisiche esterne al Comune.

I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'IVA.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'IVA.

I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore ai 200.000 euro, con esclusione dell'IVA.

Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina prevista dal presente regolamento.

Art. 3 – Beni e servizi

Relativamente all'acquisto di beni e servizi, è ammesso il ricorso alle procedure in economia fino all'importo di 130.000 euro, IVA esclusa, per le seguenti tipologie di spesa:

- a) servizi di consulenza, studi, progetti, indagini e rilascio di certificazioni tecniche; partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, congressi, riunioni ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e promozionali, compresi i rimborsi ai relatori; spese di propaganda e di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi; lavori di copia, rilegatura, tipografia, litografia e stampa o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- b) divulgazione di bandi di concorso o di bandi di gara; spese per l'espletamento di concorsi, per lo svolgimento di corsi di formazione; perfezionamento e aggiornamento del personale; spese per affitto di locali, qualora non sussista disponibilità di locali demaniali;
- c) acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di beni e servizi informatici, ivi compresa l'assistenza, la manutenzione e la consulenza tecnico organizzativa, sistemistica ed applicativa relativa alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo; manutenzione ed assistenza alle macchine ed attrezzature d'ufficio, compresi l'hardware ed il software; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione di impianti ed apparecchi fotografici, radio

- televisivi e di diffusione audiovisiva; riparazione, acquisto parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede; spese relative alla telefonia, ai servizi di recapito postale ed alla trasmissione dei dati;
- d) acquisto, riparazione e manutenzione di arredi, attrezzature d'ufficio, compresi climatizzatori, e suppellettili; impianti ed attrezzature per locali ad uso specifico e relative pertinenze;
 - e) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione veicoli, macchine operatrici, natanti e aeromobili, dei relativi materiali di ricambio, accessori e dispositivi, nonché acquisto di carburanti e lubrificanti e di quanto occorrente per il funzionamento di officine, autorimesse e relativi impianti;
 - f) illuminazione e riscaldamento dei locali, forniture di acqua, gas, ed energia elettrica; pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento di rifiuti e servizi analoghi;
 - g) servizio sanitario; funzionamento di sale mediche, acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari; spese connesse all'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; polizze di assicurazione;
 - h) spese di vettovagliamento;
 - i) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio, di protezione civile e di soccorso;
 - j) acquisto di oggetti di vestiario;
 - k) acquisto, riparazione, assistenza e manutenzione di attrezzature specialistiche, ivi comprese quelle di alta precisione;
 - l) acquisto e noleggio di materiale edile, minuteria ed utensili da lavoro; riparazione, installazione e posa in opera di impianti e macchinari per l'edilizia;
 - m) manutenzione e valorizzazione di parchi e di aree di interesse naturalistico;
 - n) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - o) acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti o in attesa della stipula dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché dell'esecuzione del contratto;
 - p) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - q) spese minute di carattere corrente, non previste nei precedenti punti.

Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, fino all'importo di 50.000 euro, IVA esclusa, per le seguenti tipologie di spese:

- a) acquisto di libri, giornali, riviste, pubblicazioni di vario genere, anche su supporto digitale, nonché abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; lavori di traduzione e interpretariato;
- b) acquisti di coppe, medaglie, nastrini, diplomi ed altri oggetti per premi; acquisti di bandiere, fasce tricolori, timbri, punzoni e targhe; spese di rappresentanza;
- c) spese di trasloco e di spedizione, di imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio;
- d) spese funerarie.

Art. 4 – Lavori in economia.

Sono eseguiti in economia, nei limiti d'importo previsti dall'art. 2 del presente regolamento, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori con le forme e le procedure previste agli artt. 55 – 121 – 122 del D.lgs 163/2006, e successive modificazioni;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli atti a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose a danno dell'igiene e della salute pubblica e del patrimonio storico, artistico e culturale;
- c) interventi che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare gli interventi;

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e per un importo non superiore a 50.000 euro, IVA esclusa, i lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione, adattamento e sistemazione di aree, locali, impianti ed altri manufatti.

Art. 5 – Responsabili di Servizio.

Con Decreto del Sindaco vengono individuati i Responsabili del Servizio, per il tramite dei quali il Comune esegue gli interventi in economia.

Art. 6 – Procedura del cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi.

L'acquisizione di beni e l'affidamento di servizi a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, con esclusione dell'IVA.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o in altra forma (fax, telegramma, posta elettronica, etc) deve contenere almeno:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le eventuali garanzie da prestare;
- c) le caratteristiche tecniche di quanto richiesto;
- d) la qualità e la modalità di esecuzione;
- e) i tempi di esecuzione;
- f) gli eventuali prezzi di riferimento;
- g) le modalità di pagamento;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) l'informazione circa l'applicazione di penali nel caso di non corretto adempimento della fornitura fino alla rescissione del contratto;
- j) ogni altra informazione utile per meglio definire la natura dell'intervento;
- k) il termine di presentazione del preventivo/offerta.

Art. 7 – Ordinazione e liquidazione dei beni e servizi.

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione, da sottoscrivere, per accettazione, dal fornitore.

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito e devono contenere almeno:

- a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA,
- c) la qualità e le modalità di esecuzione;
- d) la forma di pagamento;
- e) le penali previste;
- f) l'informazione circa l'obbligo del contraente di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà del Comune di provvedere all'intervento a rischio o pericolo del cottimista e di rescindere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte;
- g) l'ufficio referente ed eventuali ulteriori indicazioni utili al fornitore.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della relativa fattura.

Le fatture dei beni e servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono corredate del visto di liquidazione del responsabile del servizio.

I documenti dovranno essere conservati agli atti dell'ufficio preposto e corredati, ove trattasi di beni, della documentazione certificante la presa in carico ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Il pagamento avverrà nelle forme previste dalle vigenti norme di contabilità.

Art. 8) – Verifica della prestazione.

I beni e servizi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.

Per le spese di importo inferiore a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, tali certificazioni sono sostituite dall'attestazione di avvenuta prestazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento.

Il collaudo è eseguito da un funzionario del Comune appositamente designato dal responsabile del servizio.

Nel caso di particolare complessità della fornitura il collaudo può essere eseguito da una commissione nominata dal Responsabile del servizio.

Art. 9) – Lavori in economia mediante amministrazione diretta.

Quando i lavoro vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente, provvedendo altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 10) – Lavori in economia mediante cottimo fiduciario.

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'[articolo 137 del codice](#);
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'[articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice](#) è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 11) – Contabilizzazione dei lavori.

I lavori in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori nelle forme previste dalla normativa vigente.

In particolare, per il sistema in amministrazione diretta e per le forniture dei materiali, con verifica delle bolle di consegna e delle relative fatture vistate dal responsabile del procedimento, ovvero, per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti.

Art. 12 – Perizia suppletiva.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori (compresa la perizia suppletiva) può superare il limite di 200.000 euro, con esclusione dell'IVA.

Art. 13 – Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta.

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 14 – Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo.

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.

Per lavori di importo superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, possono accordarsi all'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento prodotti e certificati dal direttore dei lavori sulla base degli accordi stipulati nell'atto di cottimo.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 40.000 euro, IVA esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a) – d) e g) del presente articolo.

Art. 15) – Collaudo lavori.

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 3, del D.lgs 163/2006.

Art. 16) – Lavori d'urgenza.

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinato dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al responsabile del servizio per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 17) – Provvedimenti nei casi di somma urgenza.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Comune può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro, con l'esclusione dell'IVA, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di

somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente responsabile del servizio, si procede comunque alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera dei lavori realizzati.

Art. 18) – Inadempimenti.

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture di beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre il Comune dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto e dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte del Comune, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, il Comune può altresì, previa denuncia scritta procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

Art. 19) – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività. Restano abrogate tutte le precedenti norme e disposizioni regolamentari riguardanti la materia.